



C/2025/5114

22.9.2025

DECISIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

del 25 giugno 2025

che modifica la decisione CERS/2011/1 che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico

(CERS/2025/7)

(C/2025/5114)

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio generale del Comitato europeo per il rischio sistemico («CERS») ha chiesto al gruppo ad alto livello sul riesame del CERS (il «gruppo ad alto livello») di contribuire alla seconda revisione del regolamento (UE) n. 1092/2010 con una consulenza strategica sul futuro del CERS. In tale contesto, il gruppo ad alto livello ⁽³⁾ ha raccomandato al segretariato del CERS di effettuare un'analisi dei compiti assegnati al CERS dalla legislazione dell'Unione al di là del regolamento (UE) n. 1092/2010 e di valutare la rilevanza di tali compiti da una prospettiva macroprudenziale al fine di migliorare l'efficienza procedurale e ridurre gli oneri operativi.
- (2) A seguito di tale raccomandazione, il CERS ha individuato quattro categorie di compiti descritte nell'allegato e, nonostante eventuali future modifiche legislative, ha deciso di modificare le procedure interne per assegnare le risorse in modo più efficiente nell'esecuzione dei compiti, ove possibile.
- (3) In particolare, è opportuno che sia adottata una procedura semplificata di approvazione da parte del Consiglio generale del CERS per lo svolgimento dei compiti del CERS relativi all'individuazione di una concezione ottimale della politica macroprudenziale a livello dell'Unione, contribuendo all'elaborazione di norme macroprudenziali e microprudenziali da parte delle autorità dell'Unione e/o nazionali.
- (4) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La decisione CERS/2011/1 è modificata come segue:

- 1) All'articolo 5 è inserito un nuovo paragrafo 2 *ter*:

«2.ter. L'ordine del giorno può comprendere una sezione dedicata ai punti che sono già stati discussi nel merito dal comitato tecnico consultivo o dalle sue sottostrutture, che sono presentati al Consiglio generale per l'approvazione. Tali punti sono oggetto di una decisione mediante procedura scritta su richiesta di un membro del Consiglio generale. Gli elementi da trattare a norma del presente paragrafo corrispondono allo svolgimento dei compiti del CERS di cui alla tabella 1 dell'allegato. L'allegato è riesaminato e aggiornato almeno ogni due anni.»

⁽¹⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1092/oj>.

⁽²⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 162, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1096/oj>.

⁽³⁾ *Building on a decade of success* — Relazione del gruppo ad alto livello sul riesame del CERS (dicembre 2024).

⁽⁴⁾ Decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico (GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4).

2) l'articolo 5, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3. Il capo del segretariato del CERS prepara le bozze dei verbali dei lavori del Consiglio generale. I verbali contengono anche un riferimento alla documentazione presentata al Consiglio generale, un elenco delle decisioni adottate, tra cui qualsiasi decisione adottata ai sensi del paragrafo 2 *ter*, e/o delle conclusioni raggiunte dal Consiglio generale, nonché l'elenco dei partecipanti.»

3) L'allegato alla presente decisione è aggiunto come allegato alla decisione CERS/2011/1.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 25 giugno 2025

*Il capo del segretariato del CERS,
per conto del Consiglio generale del CERS*
Francesco MAZZAFERRO

ALLEGATO

Alla decisione CESR/2011/1 è aggiunto il seguente allegato:

«ALLEGATO

COMPITI DEL CERS NELLA LEGISLAZIONE DELL'UNIONE DIVERSA DAL REGOLAMENTO CERS

Tabella 1

Compiti relativi all'individuazione di una concezione ottimale della politica macroprudenziale a livello dell'Unione, contribuendo all'elaborazione di norme macroprudenziali e microprudenziali da parte delle autorità dell'Unione e/o nazionali

	Articolo	Azione del CERS	Frequenza/termine	Procedura applicabile
1.	Articoli 135, paragrafi 1 – 3, della direttiva 2013/36/UE	Raccomandazione	Periodica	
2.	Articolo 139, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE	Raccomandazione	Periodica	
3.	Articolo 124, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 575/2013	Cooperazione	Una tantum – Entro il 10 gennaio 2026	Procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2 <i>ter</i> [Sottostruttura competente nell'ambito del Comitato tecnico consultivo (Advisory Technical Committee, ATC)]
4.	Articolo 124, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 575/2013	Raccomandazione	Periodica	
5.	Articolo 164, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 575/2013	Raccomandazione	Periodica	
6.	Articolo 501 <i>quater</i> , paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013	Consultazione	Una tantum – Entro il 31 dicembre 2026	
7.	Articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2022/2554 ⁽¹⁾	Consultazione	Una tantum – Entro il 17 gennaio 2028	
8.	Articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2022/2554	Consultazione	Una tantum	Procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2 <i>ter</i> (Sottostruttura competente nell'ambito dell'ATC)
9.	Articolo 4 <i>bis</i> , paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽²⁾	Consultazione	Una tantum – Entro il 25 dicembre 2025	Procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2 <i>ter</i> (ATC)

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj>).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj>).

	Articolo	Azione del CERS	Frequenza/termine	Procedura applicabile
10.	Articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012	Consultazione	Una tantum – Entro sei mesi dal ricevimento, da parte dell'AESFEM, della notifica di una CCP o dal completamento della procedura di riconoscimento di cui all'articolo 25	
11.	Articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012	Consultazione	Periodica	
12.	Articolo 7 bis, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 648/2012	Consultazione	Periodica	Procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2 <i>ter</i> (ATC)
13.	Articolo 7 bis, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 648/2012	Cooperazione	Una tantum – Entro il 25 giugno 2025	
14.	Articolo 7 bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 648/2012	Cooperazione	Una tantum – Entro il 25 giugno 2026	
15.	Articolo 7 <i>quiquies</i> , paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012	Cooperazione	Una tantum – Entro il 25 dicembre 2025	
16.	Articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012	Consultazione	Una tantum – Entro il 25 dicembre 2025	
17.	Articolo 10, paragrafo 4 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012	Consultazione	Periodica – Almeno ogni due anni/se necessario	
18.	Articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012	Cooperazione	Una tantum – Entro il 25 dicembre 2025	
19.	Articolo 25, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012	Consultazione	Periodica	Procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2 <i>ter</i> (ATC)
20.	Articolo 25, paragrafo 2 <i>quater</i> , del regolamento (UE) n. 648/2012	Consultazione	Periodica	Procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2 <i>ter</i> (Sottostruttura competente nell'ambito dell'ATC)
21.	Articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012	Consultazione	Periodica – se la CCP intende estendere o ridurre la gamma delle sue attività e dei suoi servizi nell'Unione o almeno ogni 5 anni.	Procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2 <i>ter</i> (Sottostruttura competente nell'ambito dell'ATC)
22.	Articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012	Consultazione	Una tantum – Entro il 25 dicembre 2025	

	Articolo	Azione del CERS	Frequenza/termine	Procedura applicabile
23.	Articolo 54, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012	Consultazione	Una tantum – Entro il 25 dicembre 2025	
24.	Articolo 85, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012	Cooperazione	Periodica – Entro 12 mesi dopo il periodo di adattamento	
25.	Articolo 85, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 648/2012	Cooperazione	Una tantum – Entro il 25 dicembre 2026	
26.	Articolo 85, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 648/2012	Cooperazione	Una tantum – Entro il 25 dicembre 2027	
27.	Articolo 85, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 648/2012	Cooperazione	Una tantum – Entro il 25 dicembre 2028	
28.	Articolo 144 <i>ter</i> , paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE ⁽³⁾	Consultazione	Periodica	
29.	Articolo 144 <i>ter</i> , paragrafo 8, della direttiva 2009/138/CE	Consultazione	Una tantum — prima della pubblicazione degli orientamenti	
30.	Articolo 144 <i>ter</i> , paragrafo 7, della direttiva 2009/138/CE	Consultazione	Una tantum – Entro il 29 gennaio 2026	
31.	Articolo 5, paragrafo 11, lettera a), della direttiva n. 2025/1 ⁽⁴⁾	Cooperazione	Una tantum – Entro il 29 gennaio 2027	Procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2 <i>ter</i> (Sottostruttura competente nell'ambito dell'ATC)
32.	Articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 ⁽⁵⁾	Vigilanza macroprudenziale	Periodica	

⁽³⁾ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj>).

⁽⁴⁾ Direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129 (GU L, 2025/1, 8.1.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2025/1/oj>).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2402/oj>).

Tabella 2

Compiti relativi all'individuazione e all'eventuale valutazione e attenuazione da parte del CERS di rischi sistemici specifici, da cui altre istituzioni dell'Unione possono trarre una serie di implicazioni politiche nel quadro di specifiche disposizioni giuridiche

	Articolo	Azione del CERS	Frequenza/termine
1.	Articolo 138 della Direttiva 2013/36/UE	Raccomandazione	Una tantum
2.	Articolo 164, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013	Parere e pubblicazione	Periodici
3.	Articolo 459 del regolamento (UE) n. 575/2013	Raccomandazione o parere/cooperazione	Una tantum (raccomandazione o parere) e almeno una volta all'anno (cooperazione)
4.	Articolo 502 del regolamento (UE) n. 575/2013	Cooperazione	Periodica
5.	Articolo 509, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013	Consultazione	Annualmente
6.	Articolo 25, paragrafo 7, della direttiva 2011/61/UE ⁽⁹⁾	Consultazione	Periodica
7.	Articolo 47, paragrafo 7, della direttiva 2011/61/UE	Consultazione	Periodica
8.	Articolo 32, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2022/2554	Partecipazione del CERS al forum di sorveglianza	Periodica
9.	Articolo 6 bis, paragrafi 1 e 8, del regolamento (UE) n. 648/2012	Consultazione	Periodica
10.	Articolo 6 ter, paragrafi 2 e 10, del regolamento (UE) n. 648/2012	Consultazione	Periodica – Entro 24 ore dal ricevimento della notifica della richiesta [articolo 6 ter, paragrafo 2] /Senza indebito ritardo dopo il ricevimento della notifica della richiesta [articolo 6 ter, paragrafo 10]
11.	Articolo 11, paragrafo 13, del regolamento (UE) n. 648/2012	Consultazione	Periodica

⁽⁹⁾ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2011/61/oj>).

	Articolo	Azione del CERS	Frequenza/termine
12.	Articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012	Possibilità di partecipare alla riunione del comitato di vigilanza delle CCP	Periodica
13.	Articolo 25 <i>ter</i> , paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 (Cfr. anche articolo 25, paragrafi 2 <i>bis</i> , 2 <i>quater</i> e 5, del regolamento (UE) n. 648/2012 nella tabella 1)	Cooperazione	Periodica
14.	Articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2015/2365 ⁽⁷⁾	Consultazione	Periodica (annualmente)
15.	Articolo 138, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE	Consultazione	Periodica
16.	Articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 236/2012 ⁽⁸⁾	Consultazione	Periodica
17.	Articolo 31, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 2017/2402	Monitoraggio/ Pubblicazione di una relazione/Avvertenze o raccomandazioni	Periodici/Relazione almeno ogni 3 anni
18.	Articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 537/2014 ⁽⁹⁾	Cooperazione/riunione	Periodica (almeno una volta all'anno)
19.	Articolo 14, paragrafo 8, della direttiva 2014/49/UE ⁽¹⁰⁾	Cooperazione	Periodica

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2365/oj>).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/236/oj>).

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/537/oj>).

⁽¹⁰⁾ Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/49/oj>).

Tabella 3

Compiti affidati al CERS per garantire che l'uso dei poteri macroprudenziali nazionali sia debitamente giustificato in termini macroprudenziali, sia proporzionato ai rischi e non falsi il mercato unico.

	Articolo	Azione del CERS	Frequenza/termine
1.	Articolo 131, paragrafo 5 bis, della direttiva 2013/36/UE	Parere	Periodico – Entro sei settimane dal ricevimento della notifica
2.	Articolo 133, paragrafi 11 e 12, della direttiva 2013/36/UE	Parere	Periodico – Entro un mese [articolo 133, paragrafo 11] o sei settimane [articolo 133, paragrafo 12] dal ricevimento della notifica
3.	Articolo 134, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE	Raccomandazione	Periodica
4.	Articolo 124, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 575/2013	Parere e pubblicazione	Periodici – Parere entro un mese dal ricevimento della notifica
5.	Articolo 458, paragrafi 4 e 9, del regolamento (UE) n. 575/2013	Parere	Periodico – Entro un mese dal ricevimento della notifica e ogni due anni per la proroga
6.	Articolo 458, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013	Raccomandazione	Periodica

Tabella 4

Compiti che impongono al CERS di diffondere informazioni tra le sue istituzioni membri, con il segretariato del CERS che funge da polo informativo

Tabella 4 bis

Hub per lo scambio di dati

	Articolo	Azione del CERS	Frequenza/termine
1.	Articoli 25, paragrafi 2 e 50, della direttiva 2011/61/UE	Cooperazione	Periodica
2.	Articolo 53, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/61/UE	Comunicazione di informazioni	Periodica
3.	Articolo 56, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/2341 ⁽¹⁾	Comunicazione di informazioni	Periodica

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2341/oj>).

	Articolo	Azione del CERS	Frequenza/termine
4.	Articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2022/2554	Collaborazione	Periodica
5.	Articoli 9 e 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012	Cooperazione	Periodica
6.	Articolo 23 <i>ter</i> del regolamento (UE) n. 648/2012	Partecipazione al meccanismo di monitoraggio congiunto	Periodica
7.	Articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2017/1131 ⁽¹²⁾	Trasmissione delle informazioni	Periodica

Tabella 4 *ter***Hub per le notifiche**

	Articolo	Azione del CERS	Frequenza/termine
8.	Articolo 131, paragrafo 7, della direttiva 2013/36/UE	Trasmissione della notifica	Periodica – senza ritardi
9.	Articolo 131, paragrafo 12, della direttiva 2013/36/UE	Trasmissione della notifica	Periodica – senza ritardi
10.	Articolo 133, paragrafo 9, della direttiva 2013/36/UE	Trasmissione della notifica	Periodica – senza ritardi
11.	Articolo 134, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE	Trasmissione della notifica	Periodica – senza ritardi
12.	Articolo 458, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013	Trasmissione della notifica	Periodica – senza ritardi
13.	Articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE	Trasmissione delle informazioni	Periodica
14.	Articolo 136, paragrafo 7, della direttiva 2013/36/UE e articoli 124, paragrafo 9 e 164, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013	Pubblicazione	Periodica».

⁽¹²⁾ Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1131/oj>).